

**Schema di “CONVENZIONE TRA L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE E
L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO /ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE_____**

**PER LA REALIZZAZIONE UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO
PER PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI PER IL CONTRASTO AL DISAGIO E ALLE
CONDOTTE ANTISOCIALI DA NOVENBRE 2024 A OTTOBRE 2027, NEL TERRITORIO
DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE.”**

TRA

L’ente pubblico, Unione delle Terre D’Argine, con sede in Carpi (Mo), corso A. Pio n. 91 CF/PI 03069890360, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Socio Sanitari, nella sua veste di legale rappresentante, in nome e per conto e nell’interesse dell’Unione stessa

E

L’Ente /Gli Enti del Terzo Settore (per ognuno: con sede in CF/PIrappresentato da)

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente” in esecuzione della determinazione dirigenziale n. l’Unione Terre d’Argine (da ora in avanti UTdA) ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti del Terzo Settore cui affidare le attività ivi indicate.

Richiamati:

- i verbali della Commissione nominata dall’Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica conservati al Prot.....;
- la determina dirigenziale n. di conclusione del procedimento con la quale sono stati selezionati gli Enti del Terzo Settore con i quali realizzare il progetto, come approvato nella medesima determinazione.

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

-

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.72/2021 del 31/03/2021

- il Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi 2018-2020 - Piano Attuativo 2023 e Programma Attuativo Povertà 2023, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 84 del 23/08/2023;

- il Regolamento comunale, assunto in applicazione del comma 1 dell'art. 12 della legge 12/08/1990, n. 241 per la "Concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati", approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 02/02/1995, e successive modifiche e integrazioni;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti del progetto approvato dalla determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Gli Enti del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, gli Enti del Terzo Settore assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

I beneficiari sono:

- Minori di età compresa tra i 13 e 17 anni segnalati dal Servizio Sociale del territorio, dall'Autorità Giudiziaria Minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), oppure in uscita da procedimenti penali o amministrativi (o neo maggiorenni se sottoposti alla Messa alla Prova dall'Autorità Giudiziaria);
- le famiglie dei minori che si rendono disponibili ad un percorso di sostegno e accompagnamento;
- i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel percorso educativo dei ragazzi.

Si prevede che il numero di ragazzi interessati al progetto sia di 30 beneficiari all'anno. Tale numero è indicativo, potrà subire variazioni anche rilevanti nel corso del periodo di svolgimento del progetto.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di 3 anni, indicativamente da novembre 2024 ad ottobre 2027, al termine di tale periodo l'amministrazione, a seguito di valutazione positiva dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, potrà proporre all'ETS di rinnovare la convenzione per un ulteriore eventuale periodo di 2 anni. .

Saranno ammesse eventualmente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'UTdA e degli Enti del Terzo Settore.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'UTdA e gli Enti del Terzo Settore mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (volontari, personale dipendente

e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e così riassunte:

Tipo di risorsa messa a disposizione da UTdA	Valore in euro rimborsi spese	Tipo di risorsa Messa a disposizione da Ente del Terzo Settore	Valore in euro compartecipazione (non oggetto di rimborso)
Risorse Economiche		Risorse Economiche	
Risorse umane		Personale	
Beni mobili		Attrezzature	
Beni immobili		Immobili	
Altre risorse (indicare quali)		Altro (specificare)	
TOTALE (max.€180.000,00)		TOTALE	

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il Coordinatore, come individuato nel medesimo Progetto, sarà il referente per i rapporti tra i partner e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione i firmatari si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo Curriculum Vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della presente Convenzione provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della presente Convenzione sono responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'UTdA è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

L'importo massimo di euro 180.000,00, messo a disposizione dall'UTdA, a titolo di contributo ex art. 12 della L. 241/1990, sarà corrisposto in diverse tranches nel seguente modo:

- euro 50.000,00, all'attivazione del progetto;
- fino a euro 40.000,00 a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2025;
- fino a euro 40.000,00 a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2026;
- fino ad euro 50.000,00 a seguito di rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute alla fine del progetto.

Potranno quindi essere definitivamente erogate somme entro il limite complessivo massimo di euro 180.000,00 di cui sopra, (da intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta ai sensi della normativa vigente), a rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C (per ogni Ente: intestato a), avente le seguenti coordinate:), indicando gli estremi del procedimento indetto dall'UTdA.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'UTdA. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti del Terzo Settore assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'UTdA le criticità e le problematiche che dovessero insorgere.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

L'UTdA assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore firmatari, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli Enti del Terzo Settore firmatari, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Gli Enti del Terzo Settore firmatari della Convenzione, (con cadenza 31/12/2025, 31/12/2026 e termine del progetto) procederanno alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'UTdA possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, gli Enti del Terzo Settore firmatari della Convenzione, presenteranno – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

Privacy - Il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l'Accordo per il trattamento esterno dei dati.

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'UTdA si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli Enti del Terzo Settore firmatari possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'UTdA, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli Enti del Terzo Settore firmatari si sono impegnati ad eseguire: penale da minimo euro 150,00 a massimo euro 750,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 11 – (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli Enti del Terzo Settore firmatari, l'UTdA liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difficoltà sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;

-violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

-inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

-violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'UTdA di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Art. 14 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico degli Enti del Terzo Settore firmatari.

FIRME

Per

Per